

ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 febbraio 1999
G.U.R.S. 23 aprile 1999, n. 19

Adozione del disciplinare relativo all'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare, i commi 6 e 7 dell'art. 38 della citata legge regionale n. 33/97;

Considerato che il Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta del 26 maggio 1998, in sede di espressione di parere in ordine ai criteri relativi ai centri di produzione di selvaggina, si è pronunciato nei sensi che gli allevamenti contadini riconosciuti con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 37/81, riguardo alle finalità, il territorio, la fauna ed i programmi siano assimilati, in applicazione alla vigente normativa, ai centri di produzione di selvaggina;

Ritenuto di dovere disciplinare l'applicazione dei citati commi 6 e 7 dell'art. 38 della legge regionale n. 33/97 e, quindi, di dovere adottare, al fine del rilascio dell'autorizzazione, l'apposito disciplinare;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è adottato il disciplinare di cui all'allegato A parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ogni precedente disposizione in materia deve intendersi revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 febbraio 1999.

CUFFARO

Allegato A

Art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificato dall'art. 18 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 - Allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento

Al fine di conseguire univocità di indirizzo nell'applicazione dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si indicano di seguito i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione per l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, a scopo di ripopolamento e per scopi venatori, nonché la disciplina per la loro gestione.

ALLEVAMENTI A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

Finalità

Gli allevamenti di selvaggina, che in seguito per brevità verranno indicati con la parola "allevamenti", hanno lo scopo di produrre sia allo stato naturale che in cattività esemplari di fauna selvatica di cui è consentito effettuare il ripopolamento e l'utilizzo per scopi venatori nel territorio regionale siciliano, nonché produrre in cattività fauna utilizzata a scopo di ripopolamento in territorio extraregionale.

Gli allevamenti possono produrre anche il fagiano per fini venatori esclusivamente per rifornire le aziende faunistico-venatorie, le aziende agro-venatorie e le zone cinologiche ove sono previste gare con abbattimento, istituite nella Regione Siciliana.

Territorio

Gli allevamenti debbono essere costituiti da uno o più appezzamenti di fondi aventi in complesso una superficie non inferiore ad Ha. 5 e non superiore ad Ha. 50 e debbono essere recintati in modo da evitare la fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di predatori.

Gli accorgimenti volti ad evitare l'ingresso dei predatori e/o la fuoriuscita di selvaggina consisteranno in:

- interrimento della rete metallica zincata per almeno ml. 0,50 in profondità in presenza di terreni sciolti o sabbiosi. La stessa verrà rivolta orizzontalmente per almeno 30 cm. in modo da creare un'ulteriore barriera alla fuga dei selvatici verso l'esterno;

- in presenza di terreni ove non è possibile l'interrimento della rete, si provvederà a realizzare un cordolo in calcestruzzo ml. 0,20x0,30.

La recinzione dovrà essere realizzata con pali di ferro o materiali ammissibili, di altezza fuori terra di ml. 2,00, con interdistanza massima di ml. 3,00.

Le maglie della rete metallica zincata devono avere una dimensione tale da non permettere la fuoriuscita dei selvatici.

La parte terminale del paletto della recinzione dovrà presentare una inclinazione di almeno 45° su questa verrà fissata della rete con funzione antipredatoria (come da indicazione dell'INFS). Tale accorgimento va esteso anche ai cancelli di ingresso. Le tipologie delle reti di recinzioni, adeguate alla specie da allevare, saranno determinate dall'Amministrazione in seguito, in relazione alla concessione dei contributi.

Deve essere assicurata, altresì, la disponibilità del terreno per almeno cinque anni dalla data di notifica del decreto di autorizzazione.

E' preferibile che gli allevamenti sorgano su aree ricadenti in zone svantaggiate e delimitate ai sensi della direttiva comunitaria n. 84/167 del 28 febbraio 1984 e/o in zone montane di cui alla legge n. 1102/71 e successive modifiche ed integrazioni e/o su terreni sottoposti a set-aside.

Fauna

E' indispensabile che venga garantito il mantenimento in purezza delle specie allevate e, inoltre, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e parassitarie ed evitare possibili turbe del comportamento è indispensabile che venga mantenuta una densità limitata e, comunque, non superiore ai seguenti parametri riferiti agli spazi riservati all'inselvatichimento per le seguenti specie:

- coniglio	n. 1 capo x mq. 50
- lepre	n. 1 capo x mq. 200
- coturnice siciliana oltre i 60 giorni	n. 1 capo x mq. 3
- quaglia oltre i 60 giorni	n. 5 capi x mq. 1
- fagiano	n. 1 capo x mq. 2.

I parametri riportati valgono anche per le altre specie con caratteristiche similari. Per le specie con caratteristiche diverse si applicano le condizioni dettate dall'I.N.F.S.

Programmi

Unitamente alla richiesta di autorizzazione deve essere presentato un programma di produzione che tenga conto dei parametri capi/mq. di cui sopra ed offra concrete soluzioni dei diversi problemi

connessi agli allevamenti, ivi compresi quelli sanitari ed ogni altro aspetto relativo alla produzione in purezza dei soggetti con particolare riguardo alla salvaguardia del genoma delle specie allevate ed al controllo delle principali malattie.

Tipologia dell'allevamento

In via generale si consigliano qui di seguito per un migliore controllo anche dal punto di vista sanitario i criteri da seguire per l'allevamento:

- riproduttori in gabbia al fine di potere in ogni momento controllare le caratteristiche di riconoscimento degli stessi, lo stato sanitario e la produzione;
- gabbie di svezzamento dove i giovani soggetti, di età compresa tra 9 e 12 settimane, completeranno il ciclo di vaccinazione;
- immissione nei recinti di sgambettamento dei coniglietti svezzati e tatuati effettuata eventualmente alla presenza di personale delle ripartizioni competenti per territorio; relativamente agli allevamenti di coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) e di lepre (*Lepus corsicanus*) sarà compito dell'istituendo Centro pubblico produzione selvaggina sperimentare le tecniche di allevamento e creare un parco di riproduttori ai quali tutti i centri di produzione e gli allevamenti potranno attingere.

Le gabbie dei riproduttori e quelle di svezzamento devono essere mantenute all'interno di strutture o ricoveri esistenti o da realizzare. Tali strutture devono assicurare una ottimale coibentazione.

E' possibile tuttavia che l'allevatore adotti altre tipologie di allevamento che, comunque, devono consentire il controllo.

Documenti

Unitamente alla richiesta di autorizzazione ed al programma di produzione deve essere presentata la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o certificato di qualifica di coltivatore diretto;
- titolo di proprietà dei terreni, in caso di conduzione degli stessi ad altro titolo deve essere prodotta idonea documentazione;
- certificati catastali;
- planimetria catastale;
- carta I.G.M. 1:25.000 con l'ubicazione dell'azienda;
- disegni planimetrici in scala adeguata degli eventuali locali destinati all'allevamento;
- relazione tecnica dettagliatissima sullo stato dell'azienda agricola, del comprensorio ove ricade, della flora e della fauna presenti, dei metodi di conduzione, giacitura, esposizione e natura del terreno, piovosità, approvvigionamento idrico, viabilità interna ed esterna, dotazione aziendale di eventuali fabbricati e pertinenze, prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzate al potenziamento della capacità produttiva ed ogni altra notizia utile al fine di fornire chiaro il quadro della situazione;
- dichiarazione contenente i seguenti impegni:
 - 1) di attuare tutti i programmi e le attività conseguenti;
 - 2) di rispettare gli impegni assunti, gli obblighi che scaturiscono dalla legge e dal decreto di autorizzazione e da eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare;
 - 3) di allevare la selvaggina nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze delle specie, nei limiti di cui ai parametri di densità massimi mq. x capo di cui sopra e nel rispetto delle norme sanitarie;
 - 4) di allevare esclusivamente le specie previste nel decreto di autorizzazione;
 - 5) a dotarsi di riproduttori anche mediante azione di cattura da effettuare sotto il diretto controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio con metodologie e mezzi tecnici tali da garantire l'incolumità dei selvatici. Nel caso di acquisto, i riproduttori debbono essere muniti di certificazione sanitaria e di attestato di provenienza;

6) di essere sempre disponibile ai controlli che l'Amministrazione intenderà effettuare avvalendosi eventualmente anche di consulenti scientifici;

7) di contraddistinguere i volatili ed i mammiferi con anelli e marchi recanti un codice alfanumerico in conformità a quanto previsto nel decreto di autorizzazione;

8) di rendicontare semestralmente l'attività produttiva svolta alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;

9) di delimitare l'allevamento con tabelle collocate su pali o alberi ad una altezza fuori terra di mt. 2,00-3,00, apposte a non più di 100 mt. una dall'altra e, comunque, in modo tale che da una ne siano visibili le due contigue a fondo rosso recanti la seguente dicitura in nero: Allevamento di fauna selvatica (denominazione);

10) di garantire che almeno il 10% del fabbisogno alimentare degli animali provenga dall'azienda agricola stessa;

11) di sottoporre, con periodicità almeno annuale, a visita sanitaria i locali e le attrezzature dell'allevamento. La relativa certificazione deve essere allegata ad un verbale di consistenza numerica che deve essere trasmesso alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 5 giorni dall'avvenuto controllo;

12) di tenere presso l'allevamento un registro di carico e scarico della fauna appositamente numerato, vidimato dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nel quale debbono essere annotate: nascite, vendite, mortalità, spostamenti, ecc.;

13) di depositare annualmente i prezzi di vendita della selvaggina sia presso la Camera di commercio che presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;

14) i capi di selvaggina venduti sia ad enti pubblici che ai privati debbono essere catturati dagli appositi recinti o voliere di inselvatichimento, alla presenza dell'acquirente.

Adempimenti

La Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, introitata l'istanza in carta legale, unitamente alla documentazione di cui sopra in triplice esemplare di cui una in regola con la vigente normativa in materia di bollo, nel termine di 60 giorni, cura l'istruttoria conformemente al disposto dell'art. 8, comma 2°, lett. e) con particolare riguardo alla condizione che l'iniziativa rientri nella percentuale agro-silvo-pastorale provinciale destinata a caccia riservata a gestione privata assegnata a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e cioè il 3,75% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia regionale, detto termine è sospeso ove la ripartizione chieda integrazione alla documentazione o chiarimenti.

La ripartizione, quindi, trasmette, con il proprio parere di merito, il carteggio (istanza e documentazione, quest'ultima nell'esemplare in regola con la vigente normativa sul bollo, più una copia) all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale entro 60 giorni dall'acquisizione dei pareri previsti dalla legge ed eventuali ulteriori approfondimenti, da richiedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio, provvede all'autorizzazione dell'allevamento.

Controlli

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art. 9, comma 4, lett. d), della stessa legge, i compiti di controllo ascritti a quest'ultimo organismo vengono assunti dal competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Inadempienze e revoche

La non osservanza della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dei presenti criteri, l'inadempienza degli impegni assunti nonché l'inattività per tre anni consecutivi comporta la revoca del provvedimento di istituzione.

Allevamenti contadini autorizzati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 ed operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33

Gli allevamenti contadini autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 con provvedimento che non prevede una scadenza temporale dell'autorizzazione medesima adegueranno gli standard produttivi e qualitativi a quelli previsti dai presenti criteri entro il termine di 24 mesi dalla data di adozione dei presenti criteri. Gli allevamenti contadini autorizzati con decreto assessoriale comportante una scadenza dell'autorizzazione continuano ad operare fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti autorizzatori.